

Gli adempimenti per i neo-immessi in ruolo

I documenti di rito

Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente è invitato a presentare entro il termine di trenta giorni, pena l'annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato, la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi e di quelli specifici per l'accesso alla cattedra o posto, indicati nei bandi che disciplinano il reclutamento.

I requisiti generali sono documentati con la presentazione dei seguenti atti:

- Certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza (non occorre più l'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal comune di origine).
- Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
- Certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato dalla Segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi.
- Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi.
- Copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.
- Certificato idoneità al servizio rilasciato dall'Asl in data non anteriore a 6 mesi, con l'indicazione dell'esito dell'accertamento serologico previsto dall'art. 7 della legge 837/1956.

Tutti gli insegnanti, all'atto della stipula del contratto, devono dichiarare tutti i servizi prestati in precedenza alle dipendenze di una qualsiasi pubblica amministrazione, nonché i periodi di studi e di pratica di servizio professionale. I servizi non dichiarati entro due anni dall'assunzione a tempo indeterminato, non possono essere valutati ai fini del futuro trattamento pensionistico.

Con la C.M. prot. n. D13/1943 del 10/08/1999 il Mpi ha fornito precise disposizioni per la presentazione di detta dichiarazione dei servizi, fornendo un apposito modulo pre-stampato, corredato di istruzioni che le scuole devono consegnare per la compilazione a tutti i neo immessi in ruolo.

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualifiche personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

I certificati anagrafici sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso che l'interessato dichiari in calce al documento che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 41 DPR 28.12.2000 n. 445).

In alternativa alla presentazione della documentazione, è consentito presentare dichiarazioni sostitutive sottoscritte sotto la propria responsabilità per attestare fatti, stati o qualità per i quali è ammessa l'autocertificazione, sono escluse le attestazioni di carattere sanitario.

L'anno di formazione per il personale docente

L'anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall'art. 440 del T.U. ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell'assunzione si consegue con il superamento favorevole dell'anno di formazione e di un'attività seminariale di formazione di 40 ore, ultimamente ripartite in 15-20 ore in compresenza - le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto - e nelle rimanenti ore per esercitazioni on line sul sito dell'Invalsi, al fine di produrre elaborati utili al conseguimento dei crediti richiesti.

Il direttore del corso rilascerà al docente un attestato di partecipazione, con la certificazione dei crediti acquisiti, da presentare al comitato di valutazione per il servizio dell'istituzione scolastica da

cui dipende. Ad ogni neoimpresso in ruolo è assegnato un *tutor*, designato dal Dirigente scolastico sentito il Collegio docenti, scelto tra i docenti in ruolo, con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l'apprendimento teorico. Al termine dell'anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una sua relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Considerata anche la relazione di spettanza del dirigente, il Comitato esprime il suo parere per la conferma in ruolo. È compito del dirigente curare alla fine dell'anno scolastico la relazione conclusiva sull'anno di formazione di ciascun neodocente. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. Dalla C.M. n. 267/1991 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi dell'anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180 gg., attività seminari), solo il primo è essenziale al superamento dell'anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità, infermità).

I periodi computabili per il compimento dei 180 gg.

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi: le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23.12.1977 n. 937; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d'interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni (C.M. n. 180 dell'11.7.1979); la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'11.7.1979); il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21.8.1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23.2.1972; C.M. n. 180 dell'11.7.1979).

I periodi non computabili per il compimento dei 180 gg.

Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, e aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.12.1977 n. 937.

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).

La domanda di ricostruzione della carriera

Superato l'anno di formazione, l'idr viene confermato nel ruolo tramite il riconoscimento a domanda della pregressa anzianità di servizio, relativa a servizi prestati in qualità di docente. Nella domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili a tal fine e le dichiarazioni sono sostitutive delle relative certificazioni, ai sensi del DPR n.445/2000, anche se è preferibile in ogni caso allegare i certificati di servizio in quattro copie originali, per l'immissione in ruolo, il riscatto ai fini della buonuscita e ai fini previdenziali, la ricostruzione della carriera. Per la ricostruzione della carriera servizi valutabili sono solamente quelli di insegnamento statale della durata minima di 180 giorni per anno scolastico o iniziati dal 1 febbraio e svolti ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, purchè prestato in possesso dei titoli di qualificazione richiesti. Sono validi anche i servizi prestati anche con orario inferiore a quello di cattedra. Detto adempimento è ora di competenza delle istituzioni scolastiche, con decreto del Dirigente scolastico.

La domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell'anno di formazione - ma la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni - altrimenti il docente non potrà più far valere i servizi pregressi ai fini dell'inquadramento economico.

La domanda ai fini della pensione

Le domande per computo, riunione, riscatto e ricongiunzione ai fini della pensione, utili ad incrementare i periodi validi per il calcolo del futuro trattamento di quiescenza, devono essere indirizzate alla competente direzione dell'Inpdap, tramite la scuola di servizio, entro il secondo anno antecedente la data di collocamento in pensione per età, attualmente stabilita al primo settembre immediatamente successivo al compimento del 65 anno o, in caso di pensionamento anticipato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se è opportuno presentare tali domande entro il primo anno di immissione in ruolo.

Le domande valgono anche come autocertificazione in relazione ai servizi e periodi indicati, anche se è preferibile allegare le certificazioni del caso, onde evitare mancate o erronee valutazioni da parte dell'Inpdap. Con un unico modulo, si possono inserire tutte le varie tipologie di valutazione dei pregressi servizi.

La domanda ai fini dell'indennità di buonuscita

La domanda di riscatto, su apposito modulo Inpdap (mod.PR1), deve essere presentata alla competente direzione provinciale dell'Ente, sempre tramite la scuola di appartenenza, in un qualsiasi momento, purchè in costanza di servizio, ma è consigliabile provvedere quanto prima, per ragioni di opportunità economiche. A tal proposito, in detta istanza è conveniente inserire anche i servizi con ritenuta in conto Tesoro e il servizio militare ed equiparati che è valido, con riscatto, se prestato e terminato prima del 30 gennaio 1987, è invece riconosciuto senza oneri se in svolgimento a far tempo da quella data o svolto successivamente.

Anche al personale del comparto scuola, assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001, o assunti a tempo determinato dal 30 maggio 2000, o in servizio da tale data, si applica il regime del Tfr, in sostituzione del trattamento di fine servizio (Tfs) che, per il personale statale, corrisponde all'indennità di buonuscita erogata dall'Inpdap. Non è possibile in questa esposizione sintetica svolgere una disamina della complessa normativa disciplinare di tale istituto, si rimanda necessariamente all'approfondimento della composita casistica nelle opportune sedi e con l'eventuale supporto di una consulenza sindacale.

A conclusione di queste note operative, è opportuno invece esprimere una sollecitazione al Mpi affinché regoli sollecitamente le disposizioni e le procedure delle immissioni in ruolo in riferimento alle particolari normative afferenti gli idr, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali e attraverso il proprio sistema informatico, posto che a livello locale la conoscenza è alquanto lacunosa e la concertazione tra i soggetti interessati è decisamente occasionale.

Questo indirizzo è stato responsabilmente assunto dal Mpi in casi episodici, si veda il regolamento sulla mobilità ed i trasferimenti, tuttavia lasciare la trattazione di una materia di tale complessità all'autonomia delle istituzioni scolastiche, senza il conforto di una indicazione organica e sistematica delle diverse fattispecie in materia, presenta fin d'ora il verificarsi di interpretazioni erronee e fuorvianti.

A titolo meramente esemplificativo, è stata affissa all'albo di una scuola secondaria superiore statale una graduatoria d'istituto per i tre docenti di religione cattolica immessi in ruolo che dipendono da quella direzione scolastica: a parte l'incongruenza tra i punti assegnati e le norme attinenti lo status ed i titoli di qualificazione professionale degli idr, tale provvedimento appare palesemente contraddittorio in riferimento alla legge 186/03 che istituisce i ruoli regionali degli idr e salvaguarda la procedura concordataria per la nomina d'intesa. L'applicazione delle procedure per gli idr immessi in ruolo si scontra a volte con l'inosservanza delle norme specifiche che li

riguardano sotto il profilo del trattamento economico, ancorché ribadite da recenti provvedimenti legislativi e conseguenti direttive ministeriali: è il caso della direzione provinciale del Tesoro di Trieste, che ha trattenuto consistenti somme di denaro agli Idr della prima tranche, in quanto l'assegno *ad personam* percepito dallo scorso anno risultava superiore a quanto indicato dal contratto a tempo indeterminato, il quale nell'assegno *ad personam* non aveva conteggiato la differenza tra la retribuzione professionale docenti iniziale e quella maturata secondo l'anzianità di servizio maturata dai rispettivi docenti, salvo poi restituire il maltolto a seguito delle rimostranze del caso.

Onde prevenire il proliferare di un'ampia casistica al riguardo, è quanto mai urgente che la nostra associazione, unitamente alle parti sindacali sensibili alla questione, porti all'attenzione del Mpi l'istanza concernente la predisposizione di un compendio normativo, posto che l'immissione in ruolo degli Idr dischiude degli scenari inediti in materia, sia in riferimento ai diritti pregressi acquisiti da questi docenti sia nella più vasta ottica di contemperare le norme di derivazione concordataria con la normativa vigente prevista per i docenti a tempo indeterminato, considerato che la gestione degli Idr in riferimento al loro inquadramento in ruolo è in ogni caso sottoposta a particolari vincoli, come appare evidente nella legge 186/03 e nelle sue successive applicazioni.

Manfredi Poillucci